



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 4 luglio 2018
(OR. en)**

10816/18

**EF 194
ECOFIN 703
SURE 33**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	2 luglio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2018) 504 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Adeguamento all'inflazione degli importi minimi stabiliti nella direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 504 final.

All.: COM(2018) 504 final



Bruxelles, 2.7.2018
COM(2018) 504 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**Adeguamento all'inflazione degli importi minimi stabiliti nella direttiva 2009/103/CE
concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità**

La presente comunicazione riguarda l'adeguamento all'inflazione, per determinati Stati membri, degli importi minimi stabiliti nella direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità¹ Gli Stati membri interessati sono i tredici Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio per l'applicazione della direttiva 2009/103/CE.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, gli importi in euro previsti all'articolo 9, paragrafo 1, sono stati sottoposti a revisione al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat per l'insieme degli Stati membri.

Gli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio si suddividono in tre gruppi, ognuno dei quali beneficia di un diverso periodo transitorio e, di conseguenza, il calcolo è stato effettuato separatamente per ciascun gruppo.

Per il primo gruppo di Stati membri (Slovacchia e Slovenia) il periodo di revisione era dal dicembre 2011 al dicembre 2016.

Per il secondo gruppo di Stati membri (Repubblica ceca, Grecia e Lettonia) il periodo di revisione era dal maggio 2012 al maggio 2017.

Per il terzo gruppo di Stati membri (Bulgaria, Estonia, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo e Romania) il periodo di revisione era dal giugno 2012 al giugno 2017.

A seguito della revisione, gli importi in euro previsti sono i seguenti.

Per gli Stati membri per i quali il periodo transitorio si è concluso nel dicembre 2011 (Slovacchia e Slovenia):

- nel caso di danni alle persone, l'importo minimo di copertura è aumentato a 1 050 000 EUR per vittima o a 5 240 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
- nel caso di danni alle cose, l'importo minimo è aumentato a 1 050 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

Per gli Stati membri per i quali il periodo transitorio si è concluso nel maggio 2012 (Repubblica ceca, Grecia e Lettonia) o nel giugno 2012 (Bulgaria, Estonia, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo e Romania):

- nel caso di danni alle persone, l'importo minimo di copertura è aumentato a 1 050 000 EUR per vittima o a 5 210 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
- nel caso di danni alle cose, l'importo minimo è aumentato a 1 050 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

Per gli altri Stati membri, per i quali la direttiva 2009/103/CE è entrata in applicazione senza

¹ GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.

alcun periodo transitorio, la revisione degli importi minimi è già stata effettuata nel 2016².

² Comunicazione della Commissione COM(2016) 246 del 10 maggio 2016.